LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ENEL Distribuzione SpA ha la necessità di realizzare, in Borgo San Dalmazzo Cascina San Pietro, una nuova linea elettrica di media tensione (15KV) mediante la posa di un cavo interrato per una lunghezza di 170 metri sul terreno di proprietà comunale, distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 2 mappale 428, secondo il tracciato evidenziato nell'allegata planimetria;
- con nota prot. n. 56096 del 12.10.2010, ENEL Distribuzione SpA ha proposto la costituzione della servitù amovibile di elettrodotto sull'area interessata dall'impianto, dietro la corresponsione dell'indennità omnicomprensiva di €550,00;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di cui sopra;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 9.11.1992;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/3/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione 2010;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 16/3/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Visto l'art. 179 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale Dr. Pietro Tassone, alla regolarità contabile del Dirigente del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 Agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione di servitù di elettrodotto amovibile su terreno di proprietà comunale sito in Borgo San Dalmazzo, distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 2 mappale 428, secondo il tracciato evidenziato nell'allegata planimetria ed alle seguenti condizioni:
 - posa, in un unico scavo, di cavo interrato da 15 KV ad una profondità di circa m. 1,2;
 - area soggetta a servitù della lunghezza di m. 170 ed una larghezza di m. 3;
 - facoltà dell'ENEL Distribuzione SpA di far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;
 - possibilità dell'ENEL Distribuzione SpA di scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti
 quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto, nonché di apporre cippi
 segnalatori della presenza dell'elettrodotto;
 - facoltà dell'ENEL Distribuzione SpA di deramificare o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della stessa, possano essere di impedimento alla messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto. Il legname abbattuto durante la messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione del Comune di Cuneo;
 - obbligo del Comune di Cuneo a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto, a non piantare alberi di alto fusto a meno di metri 1 ed a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di metri 1,00 dell'area asservita e a non

- collocare o far collocare condutture interrate nell'area asservita senza previa intesa con ENEL Distribuzione SpA;
- qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto, sarà a carico di ENEL Distribuzione SpA;
- i danni subiti dal Comune di Cuneo durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto. ENEL Distribuzione SpA si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati;
- indennità da corrispondere al Comune di Cuneo, da intendersi definitiva e immutabile, di
 € 550,00;
- dichiarazione del Comune di Cuneo di piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita;
- garanzia del Comune di Cuneo per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa;
- obbligo del Comune di Cuneo a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti facendone menzione nell'atto traslativo;
- tutte le spese dell'atto, inerenti e conseguenti, interamente a carico ENEL Distribuzione SpA;
- per quanto non contemplato nel contratto le parti faranno espressamente riferimento alle norme vigenti in materia;
- in caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti, in via esclusiva sarà competente il Foro di Cuneo;
- 2) di introitare l'importo complessivo di € 550,00 quale corrispettivo per la costituzione della servitù di cui trattasi, al Titolo IV, Categoria 1^, Risorsa 932, Capitolo 00932000 "Alienazione immobili con destinazione socio-assistenziale"- Centro di Costo 01503 Codice SIOPE 4101 del Bilancio e PEG 2010 (c.a.: 2010/1911);
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Ghibaudo Arch. Virginia Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di realizzare quanto prima l'allacciamento elettrico dell'impianto in questione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.